

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(COSSIGA)

col **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 giugno 1974 è stata conclusa a Madrid la Convenzione tra il Governo italiano e quello spagnolo allo scopo di eliminare gli inconvenienti cui sono esposti, per il soddisfacimento degli obblighi militari, i cittadini di uno dei due Stati che siano in possesso anche della cittadinanza dell'altro.

Si è dovuto lamentare infatti, in conseguenza di tale doppia nazionalità, che molti giovani, sottoposti all'obbligo del servizio militare verso tutti e due i Paesi, incorrono in

reati militari nei confronti dello Stato nel quale non adempiono ai loro obblighi di leva.

La Convenzione, composta di 20 articoli, prevede:

la facoltà per i cittadini che possiedono detta doppia nazionalità di scegliere l'uno dei due Paesi nel quale assolvere gli obblighi militari. Il servizio prestato viene considerato valevole nell'altro Paese (articoli 2 e 5);

la dimostrazione del servizio militare prestato attraverso un certificato rilasciato

dalle Autorità competenti del Paese presso il quale è stato assolto l'obbligo di leva (articolo 15);

l'impegno fra i due Governi di comunicarsi reciprocamente i nomi dei giovani di leva che possiedono la doppia nazionalità e che non abbiano soddisfatto gli obblighi derivanti dalla Convenzione (articolo 10);

il rilascio, da parte delle competenti Autorità, di un certificato a coloro che siano stati esonerati dal servizio militare per inidoneità fisica, affinché comprovino la loro posizione militare verso l'altro Stato (articolo 15), fermo restando il principio che le altre dispense dall'obbligo del servizio militare non potranno essere accolte che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati (articolo 6);

inoltre, il periodo di servizio militare prestato volontariamente dai doppi cittadini in uno dei due Paesi prima di essere arruolati nell'altro Paese verrà dedotto dalla durata del periodo di servizio che essi debbono prestare in quest'ultimo (articolo 3);

infine viene disposto che in caso di mobilitazione, parziale o totale, ciascun Paese

può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare nel Paese che decreta la mobilitazione (articolo 9).

La messa a punto delle modalità di applicazione della Convenzione verrà comunque regolata nei particolari attraverso intese fra le Amministrazioni competenti dei due Paesi ed in ogni caso, per via diplomatica, saranno pure regolate tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della Convenzione (articoli 16 e 17).

Resta ad ogni modo affermato il principio che le disposizioni della Convenzione non possono pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica degli interessati in materia di cittadinanza (articolo 12).

La Convenzione in parola, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio dei rispettivi strumenti di ratifica fra i due Stati firmatari, è stata conclusa senza limitazione di durata. Ciascuno dei due Paesi potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte dell'altro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA
RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

Il Governo italiano e il Governo spagnolo,

desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola,

prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze,

hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente:

Il Presidente della Repubblica italiana

S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna

Il Capo dello Stato spagnolo

S.E. Pedro Cortina Mauri, Ministro degli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

a) con l'espressione « doppio cittadino » si intende ogni persona che posseda simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;

c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.

Articolo 2

1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte.

2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo è ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare.

3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglierà quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

Articolo 3

Nonostante quanto disposto dall'articolo 2 della presente Convenzione, i « doppi cittadini » potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo.

Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualità di volontari, verrà dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale — in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 — avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.

Articolo 4

1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avrà l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale.

2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di età e termina alla data dell'arruolamento.

Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servirà di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.

Articolo 5

Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 6

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione:

1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempire i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempierli, in conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente.

2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Articolo 7

Durante l'adempimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 8

1. I doppi cittadini che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, sia che abbiano effettivamente prestato il servizio, sia che ne siano stati dichiarati esenti o ne siano stati esonerati in conformità alla legislazione vigente nell'Alta Parte in cui risiedono o in quella per cui avessero optato, saranno considerati come aver adempiuto tutti gli obblighi del servizio militare previsti in tempo di pace dalle leggi dell'Alta Parte contraente in cui non siano stati chiamati a servire.

2. Tuttavia, i doppi cittadini che, dopo aver adempiuto gli obblighi del servizio militare in una delle Alte Parti contraenti, abbiano la loro residenza abituale per almeno due anni sul territorio dell'altra, rimarranno alla fine di tale periodo soggetti in quest'ultima agli altri obblighi del servizio militare.

Articolo 9

In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione.

Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Articolo 10

Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorità competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorità competenti dell'altra Alta Parte.

Articolo 11

1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti.

2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.

Articolo 13

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai doppi cittadini che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano soddisfatto gli obblighi del servizio militare in una delle due Alte Parti contraenti.

Articolo 14

1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato.

2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all'articolo 2 (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di questa dichiarazione sarà trasmessa da tali Autorità a quelle competenti dell'altro Stato.

3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo articolo 2 i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione — conformemente al Modulo C allegato — davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verrà trasmessa alle Autorità competenti dei due Stati Contraenti.

Articolo 15

1. Le Autorità competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato.

2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato.

3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorità consolari competenti dell'altro Stato.

Articolo 16

Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 17

Le due Alte Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.

Articolo 18

La presente Convenzione si applica nell'insieme dei territori di ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

Articolo 19

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Articolo 20

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Alta Parte.

FATTO a Madrid il dieci giugno millenovecentosettantaquattro in doppio esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
ETTORE STADERINI

Per lo Stato Spagnolo
PEDRO CORTINA MAURI

MODELO A
MODULO A

DECLARACION DE RESIDENCIA
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

(Art. 14, párrafo 1º del Convenio hispano-italiano de fecha 10-6-1974)
(Art. 14, 1º paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El abajo firmante (1)

Il sottoscritto (1)

nacido el en

nato il in

hijo de y de

figlio di e di

domiciliado en (2)

domiciliato a (2)

poseyendo simultáneamente las nacionalidades española e italiana,
in possesso contemporaneo delle cittadinanze italiana e spagnola,

declara haber residido en las siguientes direcciones:

dichiara di aver risieduto agli indirizzi seguenti:

(desde el 1º de enero del año en que cumplí la edad de 18 años)

(dal 1º gennaio dell'anno nel corso del quale ha compiuto l'età di 18 anni)

(3)

(a partir de la fecha en que adquirió la doble nacionalidad)

(dalla data alla quale ha acquistato la doppia cittadinanza)

del al

dal al

en (2)

in (2)

actividad (4)

attività (4)

del al

dal al

en (2)

in (2)

actividad (4)

attività (4)

del al

dal al

en (2)

in (2)

actividad (4)

attività (4)

Declara, además, estar informado de las disposiciones del Convenio de 10-6-1974 según las cuales
 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni della convenzione del 10-6-1974
 los dobles nacionales hispano-italianos están sometidos al cumplimiento de sus obligaciones del ser-
 ai sensi delle quali i doppi nazionali italo-spagnoli sono sottoposti agli obblighi del servizio militare
 vicio militar, en aquel de los dos Estados en que tengan su residencia habitual, a menos de que sus-
 in quello dei due Stati dove essi hanno la loro residenza abituale a meno che essi non sottoscrivano
 criban una declaración de que es su deseo cumplir esas obligaciones del servicio militar en el otro Estado.
 una dichiarazione di voler adempiere questi obblighi nell'altro Stato.

Hecho en

Fatto a

el

il

(firma del interesado)

(firma dell'interessato)

(1) Nombre y apellidos del declarante.

(1) Nome e cognome del dichiarante.

(2) Dirección completa.

(2) Indirizzo completo.

(3) Tachar la mención inútil.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Actividad escolar o profesional, lugar, misión, estudios ...

(4) Attività scolastica o professionale, tirocinio, missione, studi ...

NOTA. — Unir a la presente declaración todos los documentos o copias de documentos que puedan dar testi-
 monio de los lugares de sus sucesivas residencias.

NOTA. — Allegare alla presente dichiarazione ogni documento o copia che attesti i luoghi di residenza successivi.

MODELO B
MODULO B

DECLARACION DE OPCION
DICHIARAZIONE DI OPZIONE

Para los dobles nacionales residentes en España o en Italia.

Per i doppi cittadini residenti in Spagna o in Italia.

(Art. 14, párrafo 2º del Convenio hispano-italiano de fecha 10-6-1974)

(Art. 14, 2º paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El abajo firmante (1)

Il sottoscritto (1)

nacido el
nato il

en
a

hijo de
figlio di

nacido en
nato a

y de
e di

nacida en
nata a

domiciliado en (2)

domiciliato in (2)

inscrito en las listas municipales

{ España, en

{ Italia, en

inscrito nelle liste di leva

{ in Spagna, a

{ in Italia, Comune di

poseyendo simultáneamente las nacionalidades española e italiana, declara someterse a las obliga-
in possesso contemporaneamente delle cittadinanze spagnola e italiana, dichiara di voler essere sot-

ciones del servicio militar en (3)

toposto agli obblighi del servizio militare in (3)

de acuerdo con la facultad prevista por el artículo 2 del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974.
conformemente alla facoltà prevista dall'articolo 2 della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974.

Reconoce estar enterado de las disposiciones del referido Convenio, según las cuales la opción
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione,

resultante de la presente declaración no puede ser admitida si la legislación (4)
 secondo le quali l'opzione fatta con la presente dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui la le-
 no prevé un servicio militar.
 gislazione (4) preveda un servizio militare.

Visado de la autoridad que ha recibido la presente declaración.

Visto dell'Autorità che ha ricevuto la presente dichiarazione.

En a
 Fatto a il

(Firma del interesado)

(Firma dell'interessato)

(1) Nombre y apellido del interesado.

(1) Nome e cognome del dichiarante.

(2) Dirección completa.

(2) Indirizzo completo.

(3) España o Italia.

(3) Italia o Spagna.

(4) Española o italiana.

(4) Italiana o spagnola.

NOTA. — La presente declaración se establece en tres ejemplares (uno para el interesado y uno para las autoridades competentes de cada uno de los dos Estados).

NOTA. — La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

MODELO C
MODULO C

ACTA DE OPCION
ATTO DI OPZIONE

Para los dobles nacionales residentes en otro país fuera de España e Italia.

Per i doppi cittadini residenti in Paesi diversi dall'Italia e dalla Spagna.

(Art. 14, párrafo 3º, del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974)

(Art. 14, 3º paragrafo della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

En el año mil novecientos el día
L'anno millenovecento il

ha comparecido ante mí (1)
è comparso davanti a noi (1)

el llamado nacido el
il Sig. nato il

en hijo de nacido en
a figlio di nato a

y de nacida en
e di nata a

inscrito en las listas municipales (4) { España, en
Italia, en

inscrito nelle liste di leva (4) { in Spagna, a
in Italia, Comune di

el cual, poseyendo simultáneamente las nacionalidades española e italiana y teniendo su residencia
il quale, possedendo contemporaneamente la cittadinanza italiana e quella spagnola e avendo la sua

habitual en (2)

residenza abituale in (2)

ha declarado optar por someterse a las obligaciones del servicio militar previstas por la ley (3)
ha dichiarato di optare di essere sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (3)

..... de acuerdo con las disposiciones del artículo 2, párrafo 3º, del Convenio
..... conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 (3º paragrafo) della Convenzione

hispano-italiano de 10-6-1974.

italo-spagnola del 10-6-1974.

El declarante ha sido informado que queda obligado a dar cuenta a la autoridad consular del
Il dichiarante viene informato che egli è tenuto a segnalare all'Autorità consolare dello Stato

Estado por el cual ha optado de sus eventuales cambios de residencia.

per il quale ha optato, i suoi eventuali cambiamenti di residenza.

El declarante (4) { después de leída por él
después de haberle sido leída por su renuncia a hacerlo por sí mismo

Il dichiarante (4) { dopo aver letto personalmente il presente atto
dopo che gliene è stata data lettura per aver egli rinunciato a farlo personalmente

la presente acta, se compromete a cumplir las obligaciones resultantes de la opción que realiza si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'opzione ch'egli esercita e firma con noi.

y firma conmigo.

En el
Fatto a il

(5)

(Firma del interesado)

(Firma dell'interessato)

(1) Autoridad ante la cual se suscribe el acta.

(1) Indicazione dell'Autorità davanti la quale l'atto è sottoscritto.

(2) Tal como resulta de la definición que dá el artículo 1º del Convenio.

(2) Tale quale risulta dalla definizione data all'articolo 1 della Convenzione.

(3) Española o italiana.

(3) Italiana o spagnola.

(4) Táchese lo que no sirva.

(4) Cancellare la menzione inutile.

(5) Firma y sello de la Autoridad ante la cual ha sido hecha la opción.

(5) Timbro e firma dell'Autorità davanti la quale l'atto viene sottoscritto.

NOTA. — La presente acta se establece en tres ejemplares (uno para el interesado y uno para las autoridades competentes de los dos Estados).

NOTA. — Il presente atto viene redatto in tre esemplari (uno per l'interessato e uno per le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati).

MODELO D
MODULO D

CERTIFICADO DE SITUACION MILITAR
CERTIFICATO DELLA POSIZIONE MILITARE

(Artículo 15 del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974)

(Art. 15 della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

El (1)

Il (1)

certifica que el llamado (2)

certifica che il Sig. (2)

nacido el

en

nato il

a

con residencia habitual en (3)

avendo la sua residenza abituale in (3)

con residencia habitual en (3)

avendo la sua residenza abituale in (3)

pero

ma

(5) habiendo optado por cumplir las obligaciones del servicio militar en (3)

avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare in (3)

con residencia habitual en un tercer Estado y habiendo optado por cumplir las obligaciones del
avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di compiere i suoi obblighi del

servicio militar en (3)

servizio militare in (3)

se encuentra sometido a las obligaciones del servicio militar, previstas por la ley (4)

è sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (4)

ha sido inscrito en las listas municipales (3)

è stato iscritto nella lista di leva del Comune di (3)

se incorporó al servicio militar el

è stato incorporato il

(5) fué excluído por aplicación del cuadro médico

è stato escluso per inidoneità fisica

ha sido dispensado de sus obligaciones del servicio militar por el siguiente motivo.....

è stato dispensato dagli obblighi del servizio militare per il seguente motivo.....

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se ha incorporado como voluntario en las Fuerzas Armadas de (3)
 è stato incorporato come volontario nelle Forze Armate (3)
 (5) ha prestato servizio militar en (3)
 ha prestato servizio militare in (3)

En el
 Fatto a il

(6)

-
- (1) Designación de la autoridad que establece el certificado.
 (1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.
 (2) Apellidos y nombre.
 (2) Cognome e nome.
 (3) España o Italia.
 (3) Italia o Spagna.
 (4) española o italiana.
 (4) italiana o spagnola.
 (5) Táchense las menciones inútiles y complétense las demas si fuera necesario.
 (5) Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario.
 (6) Firma y sello de la autoridad que expide el certificado.
 (6) Firma e timbro dell'Autorità che rilascia il certificato.